



*Ministero delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI
E DELL'UNIONE EUROPEA
PIUE III

Piano delle performance 2018

Monitoraggio quadrimestrale sullo stato di attuazione dei pagamenti diretti

2018

(attività terzo quadrimestre)

Sono di seguito esposte le attività di trattazione, cura e rappresentanza delle tematiche connesse al sistema dei pagamenti diretti, svolte nel corso del terzo quadrimestre 2018 sia a livello nazionale, sia a livello europeo.

Il primo ottobre 2018, a seguito delle verifiche da parte della Commissione dei dati forniti da Stati richiedenti e JRC e della votazione tenutasi a metà settembre con procedura “scritta”, si è concluso l’iter di adozione della decisione che autorizza, in deroga all’articolo 75 paragrafo 1 del Regolamento (UE) 1306/2013, il versamento di anticipi fino al 70% per i pagamenti diretti e fino all’85% per il sostegno concesso per lo sviluppo rurale. La richiesta è stata avanzata da diversi Stati membri, tra cui l’Italia, a seguito delle difficoltà finanziarie incontrate dagli agricoltori per le condizioni meteorologiche avverse registrate nella prima parte del 2018 (siccità persistente in alcuni Stati/regioni e abbondanti precipitazioni in altre). La decisione di esecuzione n. C(2018)6293, destinata a: Belgio, Repubblica Ceca, Irlanda, Grecia, Francia, Italia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Croazia, Polonia, Portogallo-Azzorre, Romania, Finlandia, Svezia e Regno Unito, è stata trasmessa ad AGEA, con l’autorizzazione ad attivare le procedure necessarie al pagamento degli anticipi nella misura consentita.

Nel corso del quadrimestre è stata fornita costante assistenza ad AGEA nel confronto con la Commissione europea relativamente ad alcune situazioni di non conformità riscontrate dalla Commissione stessa in sede di *audit*.

A seguito di questo confronto e di altre situazioni rilevate dagli organismi pagatori, sono stati forniti alcuni chiarimenti con circolare del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale n. 5467 del 19 ottobre 2018, in particolare:

- a seguito di alcune problematiche che hanno interessato alcuni agricoltori residenti in territori extra doganali in merito alla dimostrazione del requisito di agricoltore in attività ed in particolare al requisito di possesso della partita IVA in campo agricolo sono state fornite indicazioni circa le procedure da adottare;
- in relazione alla tutela del benessere animale, relativamente all’accessibilità ai premi accoppiati, è stata richiamata l’innalzamento a 20 mesi dell’età minima al parto per i bovini ammissibili a premio, stabilita nel DM 9 agosto 2018.
- in relazione all’accesso agli aiuti accoppiati settore latte ed in particolare al premio destinato ai capi appartenenti ad allevamenti ubicati in zone montane è stato chiarito che per l’ammissibilità a premio è necessaria una permanenza negli allevamenti in altura di almeno sei mesi continuativi anche se maturati in diversi allevamenti (tutti ubicati in zone di montagna).

Il DM del 7 giugno 2018, all'art. 3 comma 1 lettera b, stabilisce che a dimostrazione del requisito di agricoltore in attività attraverso il possesso della partita IVA è necessario presentare la dichiarazione annuale IVA, o la comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA. La presentazione di tali dichiarazioni non è dovuta dai produttori con aziende ubicate, in misura maggiore al cinquanta per cento, in zone montane e/o svantaggiate, nonché da coloro che iniziano l'attività agricola nell'anno di domanda. Per questi l'accesso al beneficio è condizionato al solo possesso della partita IVA attiva in campo agricolo. Con l'entrata in vigore del Decreto Legge n. 87 del 12 luglio 2018 (in particolare dell'articolo 11 di questo), i produttori agricoli di cui all'articolo 34, comma 6, del DPR n. 633/72 (ovvero con un volume d'affari non superiore a 7.000 euro) sono stati esentati dalla presentazione della "comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA" (comunicazione polivalente). Per questi agricoltori, quando non soggetti alla deroga di cui all'art. 3 comma 1 lettera b del DM del 7 giugno 2018, è stato concordato con Agea e con le Organizzazioni di categoria che la condizione di agricoltore in attività può essere dimostrata con la presentazione, di fatture o documenti doganali riferite all'attività in campo agricolo del richiedente. Questi agricoltori possono comunque presentare dichiarazione IVA (l'esenzione a presentare tale dichiarazione è facoltativa).

Relativamente alle attività svolte in ambito UE, è stata assicurata la partecipazione alle riunioni dei comitati/gruppi esperti tenutesi in materia di pagamenti diretti. Tra gli argomenti di interesse si evidenzia la presentazione e la discussione di una prima bozza di revisione del documento di lavoro sulle linee guida per il mantenimento dei prati permanenti. Il documento la cui versione precedente risale al 2015 è stato aggiornato tenendo conto delle modifiche apportate dai Regolamenti (UE) n. 1155/2017 e n. 2017/2393 (Regolamento *omnibus*) ai Regolamenti (UE) n. 639/2014 e n. 1307/2013.

È proseguito inoltre, in sede di Consiglio europeo l'esame tecnico della proposte di regolamento recanti il quadro legislativo generale per la politica agricola comunitaria per il periodo 2021-2027. I lavori proseguiranno nel 2019 durante il semestre di presidenza Rumena.